Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Mercoledì, 8 dicembre** **Numero 289**

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

REGIO DECRETO *n. 1675 che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, numero 16, circa i dazi d'importazione pei materiali per la costruzione di case popolari ed economiche.*

REGIO DECRETO *n. 1703 che approva il regolamento per il funzionamento della Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.*

REGIO DECRETO *n. 1678 che concede alla « Federazione nazionale dei Comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati », l'autorizzazione di porre in vendita speciali buste-lettere postali.*

REGIO DECRETO *n. 1679 che istituisce nuove marche da bollo per la riscossione delle tasse di bollo sulle vendite di oggetti di lusso e sugli scambi.*

REGIO DECRETO *n. 1684 che istituisce presso il R. Politecnico di Torino un corso per il conseguimento della laurea in chimica industriale e ne approva il regolamento.*

REGIO DECRETO *n. 1697 che detta norme per i contratti locativi di terre in Agro romano ed altri territori laziali, soggette a bonificamento obbligatorio.*

REGIO DECRETO *n. 1698 che concede un'indennità giornaliera speciale per tutta la durata del servizio agli ufficiali, graduati e militi dell'arma dei RR. carabinieri comandati in Sicilia per la repressione del malandrinaggio.*

REGIO DECRETO *n. 1702, che assegna, a decorrere dal 1° novembre 1920, una indennità di alloggio di L. 600 mensili ai ministri e ai sottosegretari di Stato, che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il quale compiono le loro rispettive funzioni e sempre quando i Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi all'alloggio.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *n. 1705 che autorizza una 24ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Correggio (Reggio Emilia), Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) e Malvagna (Messina).*

DECRETO MINISTERIALE *che autorizza gli Istituti di emissione ad elevare l'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero.*

DECRETO MINISTERIALE *riguardante la concessione alla Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, esercente le tramvie dei Castelli Romani, della esclusione della partecipazione della Provincia di Roma al prodotto lordo, nei riguardi dei maggiori proventi derivanti dagli aumenti di tariffe.*

DECRETO COMMISSARIALE *sulla requisizione del latte non consegnato dal venditore.*

Disposizioni diverse

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero dell'interno:* Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 47, dal 15 al 21 novembre 1920 — *Ministero del tesoro:* Avviso — *Ministero delle poste e dei telegrafi:* Avvis — Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero di agricoltura:* Divieto d'esportazione — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge, approvato con Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto il decreto Luogotenenziale del 15 giugno 1919 n. 1857, che stabilisce le caratteristiche delle case popolari ed economiche;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16 che modifica il testo unico 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1840, che ha prorogato i termini indicati nel predetto art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I materiali ammessi a fruire dell'esenzione doganale prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, sono quelli destinati alla costruzione di case di abitazione che abbiano le caratteristiche stabilite dagli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857, anche se costruite da privati.

Godono il beneficio dell'esenzione pure i materiali incorporati nei rispettivi pianterreni e sotterranei anche se destinati ad uso di bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili.

Art. 2.

I materiali occorrenti alla costruzione delle case anzidette, pei quali è accordata l'esenzione dai dazi di importazione sono il ferro laminato in barre (*poutrelles*) a T o a doppio T, i tondini di ferro per le costruzioni in cemento armato, il legname da costruzione in tronchi o in tavole e il cemento.

È in facoltà del ministro delle finanze, di accordo con quello dell'industria, commercio e lavoro, di estendere la esenzione ad altri materiali non compresi nei precedenti.

Art. 3.

Gli Enti e i privati costruttori che intendono fruire della esenzione doganale dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette), nella quale saranno particolareggiatamente descritti per qualità e quantità i materiali di cui è chiesta la franchigia ed indicate le località in cui l'edificio sarà costruito e la dogana presso la quale sarà effettuata l'importazione di detti materiali.

Alla domanda saranno uniti i disegni della costruzione ed un certificato da rilasciarsi in base ai progetti di costruzione dal Comitato provinciale istituito a norma dell'art. 49 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, dal quale risulti che il costruendo edificio risponde alle condizioni di legge e cioè che per il tipo adottato, la qualità e quantità di materiali da impiegare, il numero e le dimensioni degli ambienti, ecc., la casa da costruire risponde a criteri di economia e non può considerarsi di lusso.

Art. 4.

Le domande corredate come sopra, saranno trasmesse al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia), il quale, riconosciutane l'accoglibilità, le restituisce col proprio parere al Ministero delle finanze che autorizza la dogana a permettere l'introduzione dei materiali sotto il regime della temporanea importazione ed in deroga agli eventuali divieti d'importazione.

Art. 5.

I materiali importati temporaneamente sono soggetti alla vigilanza della Amministrazione finanziaria finchè non siano stati posti in opera ed ammessi definitivamente all'esenzione da dazio.

Le norme per la vigilanza, che potrà essere saltuaria o permanente, saranno stabilite dal capo dell'Ufficio tecnico di finanza della Provincia in cui l'edificio si costruisce, il quale potrà anche prescrivere la tenuta da parte del costruttore di un registro di carico e scarico.

Le dogane comunicheranno all'uopo di volta in volta all'Ufficio tecnico di finanza l'elenco dei materiali importati temporaneamente con le indicazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza.

Ultimato l'edificio e anche durante la costruzione, quando si tratti dell'impiego di materiali che debbono essere incorporati in opere di muratura e simili, in modo da non rimanere visibili a costruzione ultimata, l'Ufficio tecnico di finanza deve procedere, a richiesta degli interessati, all'accertamento della qualità e quantità di materiali messi in opera redigendo processo verbale in contraddittorio del costruttore.

Tali processi verbali saranno rimessi alla dogana per lo scarico delle relative bollette di temporanea importazione.

In ogni caso il definitivo esonero dal dazio doganale ed il proscioglimento dalla garanzia prestata per i materiali di cui sia stato accertato il collocamento in opera, con i processi verbali di cui sopra, si accordano dalla dogana solo quando l'edificio è stato ultimato.

Art. 6.

Per i materiali che non risultino impiegati per l'uso pel quale la franchigia fu concessa, si riscuote il relativo dazio.

Art. 7.

Sono a carico degli interessati le indennità spettanti agli ingegneri, impiegati ed agenti della guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei servizi di vigilanza presso gli edifici in costruzione.

Art. 8.

È riservata al ministro delle finanze la facoltà di stabilire, caso per caso, norme speciali per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli e per la vigilanza ed il controllo sui materiali importati in esenzione di dazio.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1703 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516, con il quale fu istituita una Sezione di credito fondiario ed agrario presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;

Visto l'art. 9 del R. decreto suddetto, con il quale si rimanda ad apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto con i ministri per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro, la determinazione della durata e delle modalità dei prestiti e dei mutui e delle norme per l'amministrazione e il funzionamento della Sezione, per la vigilanza governativa, per il servizio delle cartelle e quanto altro occorre per lo svolgimento delle operazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento contenente le norme per il funzionamento della Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO per il funzionamento della Sezione di credito fondiario e agrario istituita presso lo Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

CAPO I.

Costituzione e funzionamento della Sezione.

Art. 1.

La Sezione di credito fondiario e agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione costituisce un Ente morale autonomo con patrimonio separato e gestione distinta dall'Istituto medesimo.

Art. 2.

La Sezione di credito fondiario e agrario ha un capitale di fondazione di lire 50 milioni formato per lire 25 milioni dal contributo dello Stato stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516, e per il rimanente da conferimenti dell'Opera nazionale per i combattenti e degli Istituti contemplati nell'articolo predetto.

I 25 milioni, rappresentanti il concorso dello Stato, sono conferiti senza riserva di interesse o dividendo e saranno versati con decreti del ministro di agricoltura di concerto col ministro del tesoro, a richiesta della Sezione, in correlazione ai versamenti dei partecipanti ed alle somme da questa via via impiegate nelle operazioni indicate al capo II.

Il capitale della sezione è suddiviso, ai soli effetti dell'ordinamento interno, in quote nominative e non negoziabili di L. 100.000 ciascuna. Le quote conferite dai partecipanti non sono cedibili senza il consenso del Comitato amministratore.

Il capitale conferito dai partecipanti sarà versato a misura che il Comitato amministratore lo richieda. I versamenti dovranno essere richiesti con un preavviso di un mese.

Art. 3.

La Sezione di credito fondiario e agrario è amministrata da un Comitato amministratore composto di 9 membri, e cioè del presidente, del vice presidente, e del consigliere delegato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e di altri 6 membri, dei quali 3 designati dall'Opera nazionale per i combattenti, e gli altri 3 eletti dagli altri Istituti partecipanti.

Per l'elezione di questi ultimi tre membri, ciascuno dei partecipanti avrà un voto per ogni 100.000 lire di capitale sottoscritto.

Il presidente, il vice presidente e il consigliere delegato rimangono in carica fino a che conservano il rispettivo ufficio nell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione; gli altri membri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Quando uno dei membri elettivi venga a scadere dalla carica prima dello spirare del biennio, gli Istituti partecipanti procedono alla sua sostituzione, e il nuovo membro rimarrà in carica per il tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 4.

Il Comitato amministratore delibera le operazioni di prestito, i contratti di mutuo, le iscrizioni, le rinuncie e cancellazioni ipotecarie, le azioni giudiziarie, le eventuali compere ed aggiudicazioni di immobili, le cessioni, i trasferimenti, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali, gli interessi e le provvigioni sui mutui, la creazione e l'emissione delle obbligazioni e quanto altro è necessario per l'Amministrazione della Sezione.

Il Comitato nomina e revoca tutti gli impiegati della Sezione.

Art. 5.

Il Comitato demanderà ad una Giunta, composta del presidente, del consigliere delegato e di tre membri del Comitato stesso scelti fra i delegati degli Istituti partecipanti che abbiano conferito le quote maggiori di capitale, la formazione del bilancio e l'esercizio di quelle funzioni e di quei poteri che il Comitato stesso intenderà demandargli.

Le deliberazioni della Giunta sono valide quando riportino il voto favorevole di tre dei suoi componenti.

Art. 6.

La Sezione di credito fondiario e agrario potrà valersi degli organi dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, attribuendo ai medesimi quelle funzioni che saranno stabilite dal Comi-

tato amministratore della Sezione, d'accordo con il Consiglio di amministrazione dell'Istituto. In tal caso, ai Comitati locali del credito, sarà aggregato un membro esperto in materia agraria da nominarsi dal Comitato amministratore.

Art. 7.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente, o in assenza, al vice presidente.

La firma spetta al direttore generale in unione col consigliere delegato. Il direttore generale può delegare la firma al direttore della Sezione, il quale firmerà sempre in unione col consigliere delegato.

Per determinati affari il Comitato amministratore può delegare la firma al solo direttore generale, o, in sua vece, al direttore della Sezione.

Art. 8.

Il Comitato si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando il presidente lo reputi necessario o almeno tre membri lo richiedano. Per la validità dell'adunanza occorre lo intervento di cinque membri.

Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti de membri presenti: a parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del Comitato è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta; ai membri non residenti a Roma sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno nelle misure che saranno stabilite dal Comitato.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è il direttore generale della Sezione e in tale qualità provvede, in unione col direttore della Sezione, all'esecuzione delle operazioni.

Art. 10.

La Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, l'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III per le Calabrie, le Casse ademprivili di Cagliari e Sassari, il Credito agrario per il Lazio, l'Istituto di credito agrario per la Liguria e quelli per l'Umbria e le Marche possono assumere le funzioni di agenzie della Sezione di credito fondiario e agrario, secondo le norme che saranno concordate fra gli interessati e approvate con decreto del ministro per l'agricoltura.

Art. 11.

Un commissario governativo, nominato con decreto Reale su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, invigila sulla esatta osservanza delle leggi e del regolamento della Sezione; assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione; fa le eventuali osservazioni sulle proposte e sui provvedimenti posti in deliberazione ed ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi ed al regolamento, informandone, in ogni caso, subito i ministri per l'agricoltura e pel tesoro, ai quali spetterà di decidere la revoca della sospensione o l'annullamento delle deliberazioni sospese.

Il commissario governativo può prendere visione dei libri e delle scritture e accertare lo stato della Cassa.

Egli sorveglia la creazione e l'emissione delle obbligazioni, il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate; controfirma le obbligazioni e gli elenchi di cui all'art. 26.

Al commissario governativo compete una indennità a carico della Sezione da fissarsi annualmente con decreto del ministro di agricoltura.

Il ministro di agricoltura può inoltre disporre delle ispezioni straordinarie.

Art. 12.

Per la sorveglianza sulle operazioni della Sezione e per la revisione del bilancio è istituito un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti, che avranno le attribuzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio.

Un sindaco effettivo ed uno supplente saranno nominati dall'Opera nazionale per i combattenti; un sindaco effettivo dagli altri Istituti partecipanti, con le norme stabilite per la scelta dei membri del Comitato; l'altro sindaco effettivo e l'altro supplente saranno nominati dall'assemblea dei partecipanti dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

I sindaci supplenti sono chiamati a sostituire i titolari nei casi e nei modi indicati dall'art. 183, ultimo capoverso, del Codice di commercio.

La retribuzione dei sindaci è fissata annualmente dal Comitato amministratore.

Art. 13.

Sugli utili netti annuali sarà prelevato il 20 per cento per destinarlo al fondo di riserva della Sezione; un altro 10 per cento sarà devoluto a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione; sul residuo 70 per cento sarà corrisposto al capitale della Sezione, escluso quello conferito dallo Stato, un interesse fino al 5 per cento, e l'eventuale rimanenza sarà devoluta ad ulteriore incremento del fondo di riserva della Sezione.

Art. 14.

La Sezione di credito fondiario e agrario deve inviare al Ministero per l'agricoltura e ai ministri per l'industria e commercio, del lavoro e del tesoro:

1° la situazione alla fine di ogni mese;

2° il bilancio annuale a chiusura dell'esercizio;

3° la dimostrazione dei prestiti e dei mutui in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio annuale.

Le situazioni mensili saranno formate in base ai modelli che saranno stabiliti dal Ministero di agricoltura, di concerto con i Ministeri dell'industria e commercio, del lavoro e del tesoro.

Art. 15.

La Sezione di credito fondiario e agrario potrà porsi in liquidazione per deliberazione del Comitato amministratore nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale.

Per lo stesso motivo la messa in liquidazione potrà essere disposta con decreto del ministro di agricoltura di concerto coi ministri del tesoro, dell'industria e commercio e del lavoro.

La liquidazione della Sezione sarà assunta dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e le modalità della liquidazione stessa saranno stabilite con decreto del ministro di agricoltura di concerto coi ministri del tesoro, dell'industria e commercio e del lavoro.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano state soddisfatte le quote degli Enti partecipanti, sarà devoluto al tesoro dello Stato.

CAPO II.

Operazioni.

§ 1 — *Prestiti e mutui ipotecari.*

Art. 16.

La Sezione di credito fondiario e agrario ha per iscopo di compiere le operazioni di credito previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516 a favore di Enti agrari e di associazioni di lavoratori agricoli legalmente costituite, sia che queste detengano i fondi a titolo di proprietà, di affitto, di enfiteusi, di mezzadria o colonia parziaria, o ne abbiano ottenuto il possesso in via temporanea o definitiva per bonario accordo o con provvedimento dell'Autorità amministrativa nei casi ed ai sensi del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, e del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 515.

Art. 17.

I prestiti di esercizio per la conduzione di terreni e l'ordinaria coltivazione di essi, per la trasformazione e conservazione dei prodotti comprendono i prestiti concessi per uno o più dei seguenti scopi:

1° prestiti per il pagamento anticipato di affitti e di canoni e per la formazione delle cauzioni;

2° prestiti per la coltivazione, per le sementi, per i concimi, per le materie anticrittogamiche, curative ed insetticide;

3° prestiti per il noleggio di attrezzi e di macchine e per le spese di assicurazione;

4° prestiti per dotare i fondi di scorte vive e morte, di macchine e di attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione di prodotti agricoli;

5° anticipazioni contro deposito, a titolo di pegno, di prodotti agricoli o conservati presso l'azienda o trasportati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

Art. 18.

I prestiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente hanno la durata di un anno, salvo che si tratti di prestiti per colture biennali, nel qual caso avranno la durata massima di due anni.

Per la formazione delle cauzioni si seguiranno i criteri atti a conciliare le esigenze del credito con quelle della industria agraria.

I prestiti di cui al n. 4 del precedente articolo avranno la durata massima di anni 5 e dovranno essere restituiti ratealmente.

I prestiti di cui al n. 5 dello stesso articolo avranno la durata non superiore a mesi 4, salvo eventuali rinnovazioni, quando la natura dei prodotti consenta il prolungamento del deposito senza pericolo di deterioramento.

Art. 19.

I prestiti per miglioramenti e trasformazioni agrarie hanno per oggetto la esecuzione di piantagioni legnose (uliveti, mandorleti, frutteti, vigneti e simili); trasformazione di culture in genere e limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.

Le somme concesse a prestito per tali scopi devono essere somministrate ratealmente a misura che proceda la esecuzione dei lavori a cui sono destinate.

Le dette somme devono essere rimborsate nel termine massimo di anni dieci, mediante pagamenti rateali a cominciare dall'anno successivo a quello nel quale i miglioramenti o le trasformazioni sono divenute produttive.

I prestiti per gli scopi indicati nel presente articolo sono garantiti da privilegio speciale ai sensi dei decreti Luogotenenziali 8 ottobre 1916, n. 1336, e 26 luglio 1917, n. 1269.

Art. 20.

I mutui ipotecari sono concessi per gli scopi seguenti:

1° acquisto di terreni;

2° affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari;

3° costruzione di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

4° costruzione di strade poderali;

5° costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

6° costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

7° migliorie contemplate da leggi speciali, estensione dell'elettricità all'agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento dei fondi.

I mutui per gli scopi indicati ai nn. 5 e 6 del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a 5 anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti delle garanzie.

Art. 21.

L'ipoteca a garanzia dei mutui di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 20 deve essere sempre di primo grado.

I mutui ipotecari non possono eccedere l'80 per cento del prezzo di acquisto o del valore di stima dei terreni. Essi sono fatti per contanti.

I detti mutui devono essere rimborsati in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e non superiore a 30, con il sistema dell'ammortamento mediante annualità comprensive del capitale, degli interessi e degli accessori.

Il mutuatario ha facoltà di pagare il debito anche prima della scadenza convenuta.

Art. 22.

La Sezione di credito fondiario e agrario può concedere mutui per gli scopi di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 20 anche ad Enti e ad associazioni conduttori di fondi, qualora il proprietario consenta a prestare valida garanzia ipotecaria.

I mutui concessi ai conduttori non possono avere durata superiore a quella del periodo di tempo per cui deve avere ancora vigore il contratto di affitto in corso, a meno che il locatore non riconosca esplicitamente e compensi al conduttore la miglioria fatta e non goduta.

Art. 23.

L'interesse sui mutui ipotecari della Sezione di credito fondiario e agrario non può eccedere la misura del 6 per cento in ragione di anno, ivi compresa la quota di interessi che viene assunta dallo Stato.

La Sezione determinerà la misura del compenso dovuto dal mutuatario per spese di commissione e di amministrazione.

Rimangono a carico del mutuatario tutte le eventuali tasse e imposte dovute sui mutui nonchè le spese per la trattazione del mutuo per la stipulazione del contratto e per ogni altro accessorio.

Art. 24.

Se un mutuatario sia in arretrato nel pagamento di una semestralità, la Sezione ha facoltà di esperire il procedimento esecutivo di espropriazione e di chiedere intanto la nomina di un sequestratario che provveda alla percezione dei frutti e di ogni eventuale credito.

La Sezione ha pure facoltà di concorrere all'asta nei casi di espropriazione promossa da terzi, quando ciò sia necessario per tutelare i propri crediti. Rimanendo aggiudicataria, deve provvedere alla vendita degli immobili nel più breve termine, consentendo, ove sia del caso, all'acquirente di subentrare nel mutuo.

La Sezione può consentire che gli aggiudicatari subentrino nel mutuo pagando, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, gli arretrati di mora e le spese.

Art. 25.

Il periodo di estinzione dei mutui avrà sempre inizio dal 1° gennaio e la somma del mutuo sarà quella risultante dalle sovvenzioni effettivamente eseguite coll'aggiunta degli interessi semplici fino al 1° gennaio successivo, da stabilirsi come inizio del periodo di estinzione.

L'annualità dovuta alla Sezione sarà determinata dal totale di due annualità fisse, derivanti, per lo Stato, dalla valutazione dell'onere assunto trasformato in annualità costante, e per il mutuatario dalla parte a suo carico corrispondente alla differenza fra il mutuo e la valutazione dell'onere dello Stato. Il calcolo delle dette annualità deve essere allegato a ciascun contratto di mutuo.

Art. 26.

Ogni anno, entro il mese di dicembre, la Sezione comunicherà al Ministero di agricoltura l'elenco dei mutui entranti in ammortamento col 1° gennaio successivo, perchè il Ministero possa prov-

vedere al pagamento delle quote di concorso a suo carico. Detto elenco dovrà essere vistato dal commissario governativo per il riscontro colle scritture contabili della Sezione.

Verificata la esatta determinazione delle quote di concorso a suo carico indicate nel detto elenco, il ministro di agricoltura provvede alla iscrizione in bilancio della corrispondente spesa per il periodo risultante dal piano di ammortamento di ciascun mutuo.

Ogni anno il ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, fisserà al 1° gennaio la misura del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui che verranno accordati nell'anno stesso.

Art. 27.

Sono applicabili alle operazioni ipotecarie compiute dalla Sezione di credito fondiario e agrario tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e quelle riguardanti i crediti fondiari e gli Istituti di emissione contenute nel testo unico 28 aprile 1910, n. 204, e relativi regolamenti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni contenute nel R. decreto 22 aprile 1920, n. 516.

Sono pertanto estese alla Sezione di credito agrario, per quanto riguarda le operazioni garantite da ipoteca, anche le speciali norme per i procedimenti esecutivi, per la nomina, la revoca e la surrogazione di sequestratari giudiziari, la surrogazione nei procedimenti di esproprio, l'aggiudicazione degli immobili e il diritto degli aggiudicatari di immobili espropriati di continuare i mutui; e sono estesi anche ai debitori originari dei mutui e ai loro aventi causa, gli obblighi nascenti dall'art. 20 del predetto testo unico delle leggi sul credito fondiario.

Art. 28.

In esecuzione dell'art. 7 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 516, i contratti di mutuo e le note ipotecarie relative sono stesi su carta libera, registrati e pubblicati senza il pagamento di alcuna tassa o diritto ai ricevitori del registro e ai conservatori delle ipoteche.

Sono parimenti stese in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro le copie anche in forma esecutiva e quelle legali dei contratti di mutuo suddetti, richieste dalla Sezione di credito agrario.

§ 2 — *Cartelle fondiarie.*

Art. 29.

La Sezione di credito fondiario e agrario, in corrispondenza dei mutui garantiti da prima ipoteca, potrà creare ed emettere cartelle fondiarie fino ad un ammontare di dieci volte il capitale versato.

Art. 30.

Le cartelle saranno fruttifere di un interesse non superiore al massimo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito fondiario.

Al collocamento delle cartelle provvederà, salvo speciali convenzioni col mutuatario, la Sezione emittente, che corrisponderà al mutuatario medesimo la somma ricavata dalla vendita.

Le cartelle saranno del taglio di L. 500; potranno però essere emessi anche titoli quintupli e decupli e certificati nominativi per qualunque multiplo di L. 500.

Detti certificati saranno emessi in rappresentanza di cartelle unitarie e porteranno le indicazioni dei numeri che avrebbero avuto le cartelle medesime. In caso di sorteggio di numeri di cartelle compresi in detti certificati nominativi, la Sezione, all'atto del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate, apporterà nei certificati le necessarie variazioni e potrà anche sostituire i certificati comprendenti numeri sorteggiati con certificati nuovi.

Art. 31.

La massa delle cartelle è garantita dalla massa delle ipoteche accese a favore della Sezione e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi e al rimborso delle cartelle sorteggiate.

I possessori delle cartelle potranno esercitare le loro ragioni soltanto contro la Sezione di credito agrario.

Art. 32.

Entro un mese dalle scadenze delle rate stabilite per l'ammortamento dei mutui, la Sezione procederà al sorteggio di tante cartelle quante corrispondono all'ammontare delle quote di capitale comprese nelle quote ultimamente scadute, aumentate delle somme riscosse per restituzioni anticipate di capitale, e di quelle corrispondenti al residuo capitale di mutui chiusi in seguito all'aggiudicazione di immobili espropriati.

Art. 33.

Uno speciale regolamento, approvato dal Comitato amministratore, stabilirà le norme relative alla emissione, sorteggio, annullamento, distruzione delle cartelle fondiarie, al servizio del pagamento delle cedole e di rimborso delle cartelle, alla negoziazione e al movimento in genere delle cartelle stesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
MICHELI.

Il numero 1678 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 32 e 138 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 23 giugno 1904, n. 412, che modifica l'art. 138 predetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1920, per la durata di nove anni, ed in eccezione al disposto dell'art. 138 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, nonchè al R. decreto del 23 giugno 1904, n. 412, è concessa alla Federazione nazionale dei Comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, avente sede in Roma, via Vittorio Veneto, n. 50, l'autorizzazione di vendere direttamente od a mezzo dei rivenditori autorizzati o con esclusione di tutti gli uffici principali ed agenti postali di ruolo speciali buste-lettere postali di circa centimetri 12 per 16, contenenti avvisi di pubblicità, francate con francobolli comuni al prezzo di cent. 5 in meno (per ogni porto), del valore nominale dei francobolli applicativi.

Art. 2.

I francobolli indicati nel precedente articolo dovranno essere provveduti direttamente, dall'Amministrazione delle poste alla Federazione indicata, a prezzo normale senza corresponsione di aggio.

Dovrà far carico alla Federazione, nei riguardi della propria vendita, l'aggio normale che l'Amministrazione postale corrisponde agli uffici postali ed ai rivenditori.

Le ricevitorie e le collettorie postali che eseguiranno la vendita delle buste-lettere terranno i relativi conti direttamente con la Federazione predetta, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione postale, e separatamente da quelli riguardanti la loro gestione ed i loro resoconti.

I ripetuti francobolli, in eccezione al disposto dell'art. 32, 1° comma, e dell'art. 158, 5° capoverso del regolamento predetto, saranno, a cura e spese della Federazione stessa, e con la sorveglianza dell'Amministrazione postale, sovrastampati con le cifre B. L. P., la cui grandezza ed impressione dovranno essere tali, a giudizio della ripetuta Amministrazione, da non pregiudicare l'esame della legittimità dei francobolli stessi.

La sovrastampa indicata esclude la facoltà di operare la traforatura dei francobolli.

Art. 3.

I francobolli di cui nei precedenti articoli 1 e 2 saranno ritenuti validi soltanto per la francatura delle corrispondenze incluse nelle speciali buste-lettere della Federazione indicata, mentre se venissero applicati su buste di altra specie essi dovranno essere considerati come di niun valore ed in tal caso le corrispondenze saranno sottoposte a tassa.

Art. 4.

Gli avvisi di pubblicità da inserire sulle buste-lettere postali a cura della Federazione predetta, a seconda delle norme vigenti in materia, debbono essere di tale natura da non offendere il decoro dell'Amministrazione postale, i principî di moralità, buon costume, ordine pubblico e sentimento patrio.

Ogni tipo di busta contenente la pubblicità, prima di essere posto in vendita, deve essere approvato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, a spese della Federazione.

Art. 5.

La Federazione nazionale dei Comitati di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, ha l'obbligo di devolvere il 20 0\0 dei proventi netti della pubblicità al Fondo a favore degli orfani dei militari morti in guerra e di impiegare il rimanente dei proventi stessi a beneficio dei militari ciechi, storpi e mutilati.

Art. 6.

La Federazione predetta fornirà al Ministero delle poste e telegrafi, con le modalità che saranno da quest'ultimo stabilite, la prova dell'effettivo impiego dei proventi netti a beneficio dei militari ciechi, storpi e mutilati, comunicandogli i necessari elementi.

La Federazione produrrà altresì, al Ministero predetto ed a quello degli interni, la dimostrazione della erogazione del 20 0\0 dei proventi stessi a favore degli orfani dei militari morti in guerra, giusta il disposto dell'articolo precedente.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto è concessa esclusivamente alla Federazione predetta e non può essere data ad altri.

Nel caso di sostituzione di altro Ente alla Federazione, per scioglimento di quest'ultima, è in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi giudicare se l'autorizzazione debba o meno essere mantenuta al detto Ente.

Il periodo di nove anni indicato nell'articolo stesso è termine di decadenza anche nei confronti di qualsiasi altro Ente che subentrasse alla Federazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1679 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 2 e 9 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, relativi alle tasse di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi di materie prime, prodotti e merci fra commercianti;

Attesochè per l'attuazione delle tasse anzidette è necessario istituire nuove marche doppie da bollo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione delle tasse di bollo stabilite dagli articoli 1 e 9 del predetto decreto sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi di materie prime, prodotti e merci fra industriali, commercianti ed esercenti, per causa del loro esercizio industriale o commerciale, sono istituite 21 nuove marche da bollo provvisorie doppie di vario colore con le dimensioni com-

plessive di millimetri 38,5 in larghezza e millimetri 22,5 in altezza, esclusi i margini estremi.

Nell'interno delle marche, campeggiano due circoli uguali, racchiudenti l'uno il valore della marca in cifre arabiche, l'altro la leggenda « Tassa lusso e scambi », seguita dall'indicazione del valore della marca in tutte lettere, quanto alle marche da 0,10, 0,20, 0,30, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, ed in cifre arabiche per le marche da 0,40, 0,50, 0,60, 1,50, 2,50, 20, 25, 40, 45, 50, 150.

Nella parte superiore delle marche è, stampata la leggenda « Pesi misure e marchio »; nella parte inferiore è cancellata, con linee orizzontali, la leggenda « Cent. due ».

Tutte le nuove marche saranno stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna parte della marca, ed avranno i colori seguenti:

Valore delle marche	Colori caratteristici	
	della soprastampa nell'interno dei due circoli e dell'obliterazione del vecchio valore	dei contorni
Cent. 10	Bruno cupo	Bleu oltremare
» 20	id.	Violetto lacca garanza
» 30	id.	Verde
» 40	id.	Bleu nero
» 50	id.	Giallo arancio
» 60	id.	Violetto magenta
Lire 1 —	id.	Verde olivo
» 1 50	Bleu speciale	Violetto lacca garanza
» 2 —	id.	Verde
» 2 50	id.	Bleu nero
» 3 —	id.	Giallo arancio
» 4 —	id.	Violetto magenta
» 5 —	id.	Verde olivo
» 10 —	id.	Bistro
» 20 —	Rosso granato	Bleu oltremare
» 25 —	id.	Violetto lacca garanza
» 40 —	id.	Verde
» 45 —	id.	Violetto magenta
» 50 —	id.	Verde olivo
» 100 —	id.	Bistro
» 150 —	id.	Bleu nero

Art. 2.

La vendita delle nuove marche, di che al precedente articolo, avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Facta.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Il numero 1684 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R decreto 9 agosto 1910, numero 795;

Veduta la legge 8 luglio 1906, n. 321, sulla fondazione del R. Politecnico di Torino;

Riconosciuta la opportunità di istituire nel Politecnico anzidetto un corso per il conseguimento della laurea in chimica industriale;

Vedute le deliberazioni prese al riguardo dal Consiglio didattico in data 29 giugno 1918 e dal Consiglio di amministrazione del Politecnico in data 10 aprile 1919;

Sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito presso il R. Politecnico di Torino un corso per il conseguimento della laurea in chimica industriale, e ne è approvato il regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Croce.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

REGOLAMENTO
del corso per la laurea in chimica industriale presso il R. Politecnico di Torino.

1. È istituito presso il R. Politecnico di Torino un corso per la laurea in chimica industriale.

2. Il corso ha la durata di cinque anni ed al termine di esso viene rilasciato il diploma di laurea di dottore in chimica industriale.

3. Il piano degli studi per il corso suddetto è quello indicato nella tabella annessa al presente regolamento (All. *A*).

4. Sono ammessi al primo anno del corso coloro che posseggono la licenza liceale o la licenza dell'Istituto tecnico per la sezione fisico-matematica. Qualora da certificato risulti la speciale attitudine agli studi superiori saranno ammessi al corso anche i licen-

ziati dalle sezioni industriali degli Istituti tecnici, le quali abbiano gli insegnamenti speciali di chimica, fisica, matematica e meccanica.

5. Nessun'altra iscrizione può essere concessa se non in seguito a deliberazione speciale del Consiglio di amministrazione, previo avviso favorevole del Consiglio didattico, e con le condizioni che saranno stabilite caso per caso in conformità del regolamento del Politecnico.

6. In massima non è concesso agli allievi iscritti ad altri corsi del Politecnico di far passaggio al corso per la laurea in chimica industriale. Per i casi eccezionali sarà provveduto volta per volta colle modalità indicate nell'art. 5.

7. La tassa d'immatricolazione, quella di iscrizione e le soprattasse di esame sono uguali a quelle stabilite per gli allievi di ingegneria.

L'ammontare delle contribuzioni per esercitazioni è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in conformità del regolamento del Politecnico.

8. L'allievo iscritto al corso per la laurea in chimica industriale non potrà far passaggio al terzo anno di corso se non abbia superato tutti gli esami su tutte le materie obbligatorie di iscrizione del primo e secondo anno. Parimenti non potrà far passaggio al quinto anno di corso l'allievo che non abbia superato tutti gli esami di tutte le materie obbligatorie di iscrizione degli anni precedenti.

9. Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme del regolamento per il R. Politecnico, approvato con R. decreto 5 gennaio 1908, n. 98.

10. Il corso per la laurea in chimica industriale avrà principio con l'anno scolastico 1920-921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
CROCE.

Allegato A.

Corso per la laurea in chimica industriale.

I anno.

Analisi matematica 1° — Geometria analitica e proiettiva — Chimica generale inorganica — Mineralogia applicata — Disegno di macchine a mano libera — Esercitazioni di laboratorio — Manipolazione di chimica — Esercizi di mineralogia.

II anno.

Analisi matematica 2° — Fisica sperimentale — Meccanica razionale — Chimica organica — Chimica analitica — Analisi chimica qualitativa e quantitativa ed analisi organica elementare.

III anno.

Chimica fisica — Chimica dei materiali — Chimica tecnologica 1° — Economia e legislazione industriale — Esercitazioni di chimica fisica — Saggi relativi al corso di chimica applicata ai materiali da costruzione — Analisi chimica industriale 1°.

IV anno.

Principî di elettrotecnica 1° parte (misure elettriche) — Chimica tecnologica 2° — Chimica delle materie coloranti — Chimica metallurgica e metallografia — Apparecchi per l'industria chimica ed impianti chimici — Laboratorio di chimica organica e tecnologica — Metodi generali per la preparazione di composti organici e specialmente preparazione di materie coloranti organiche — Analisi chimica industriale 2° — Esercitazioni di chimica metallurgica.

V anno.

Elettrotecnica generale 1° semestre — Elettrochimica — Metallurgia — Esercitazioni di elettrochimica — Laboratorio chimico prescelto per eseguire la tesi sperimentale obbligatoria per il conseguimento della laurea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Il numero 1697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano ed altri territori laziali;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'obbligo della bonifica idraulica, fondiaria e agraria di cui al testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e di ogni legge e decreto relativi al bonificamento o la colonnizzazione dell'Agro romano ed altri territori laziali, costituisce un onere inerente al fondo che vi è soggetto e si trasmette all'acquirente od a chi ne abbia il godimento, indipendentemente da ogni pattuizione.

Art. 2.

Il passaggio della proprietà o del godimento del fondo non impedisce la decorrenza del termine fissato, per il compimento delle opere di bonifica, nella notificazione Ministeriale fatta all'originario proprietario ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Art. 3.

I contratti locativi di terre soggette a bonificamento obbligatorio, per conseguire l'approvazione del ministro di agricoltura prescritta dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dovranno corrispondere alle norme indicate nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 4.

I contraenti dovranno fare specifica e particolareggiata menzione di tutte le opere di bonifica fondiaria, idraulica, agraria, anche nei riguardi igienici, che ancora debbono compiersi perchè il fondo sia adempiente agli obblighi contemplati nella notificazione Ministeriale su accennata, indicando i lavori la cui esecuzione è riservata al proprietario e quelli accollati all'affittuario.

Art. 5.

Analoga menzione, specifica e particolareggiata, dovrà farsi di quanto è prescritto nella notificazione ministeriale riguardo alla estensione del terreno da tenersi a coltura continua avvicendata, a colture speciali, ed a colture di piante arboree ed arbustive.

Per la coltura avvicendata dovrà dichiararsi che essa va eseguita, sin dal primo anno di affitto, secondo le norme della notificazione.

Art. 6.

Nei contratti dovranno risultare le garanzie tecniche e finanziarie necessarie alla esecuzione degli obblighi assunti dalle parti.

Art. 7.

La durata della locazione non potrà essere inferiore a nove anni, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Comitato permanente per l'Agro romano, di cui all'articolo 3 del R. decreto 29 aprile 1920, n. 517.

Art. 8.

Nei contratti dovranno essere indicati le condizioni e i compensi che il proprietario intende accordare all'affittuario, il quale abbia eseguito e collaborato col proprietario nella esecuzione del piano dei miglioramenti prestabiliti, e ne abbia curato con continuità la buona manutenzione, abbia compiuto miglioramenti agrari notevoli e tali da accrescere la capacità produttiva del fondo, esclusi quei miglioramenti che sono l'effetto di una buona e ordinaria coltura.

Tali condizioni consisteranno nella concessione di un premio o indennizzo alla fine dell'affitto, oppure nell'obbligo della rinnovazione del contratto alle condizioni da stabilirsi, in caso di controversia, dal Collegio arbitrale di cui al seguente articolo 11, sempre quando il proprietario non intenda condurre per suo conto il fondo per un periodo di tempo da riconoscersi congruo dal Comitato permanente per l'Agro romano, oppure nell'accordare una riduzione della corrisposta nel primo periodo dell'affitto rinnovato. Non sono escluse altre forme di compenso adeguato.

Art. 9.

Nel caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi della notificazione ministeriale assunti nel contratto dall'affittuario e anche di cattiva manutenzione delle opere di bonifica eseguite, dovrà pattuirsi la risoluzione in tronco dell'affitto, senza che l'affittuario possa pretendere alcuna indennità.

Art. 10.

È vietato il subaffitto che abbia prevalente carattere di speculazione. È consentita la consuetudinaria cessione annuale di pascolo in quella parte del fondo a ciò destinata dalla notificazione ministeriale, non che la cessione di pascolo stagionale nei prati artificiali, in ogni caso, senza pregiudizio della coltura del fondo stesso e delle opere di bonifica e di miglioramento.

Art. 11.

Ogni vertenza che possa sorgere tra le parti per la esecuzione del contratto, non escluse quelle per il caso di rinnovazione o di risoluzione dell'affitto, dovrà essere deferita al giudizio arbitrale di un Collegio, composto di due esperti in agricoltura, nominati l'uno dal proprietario, l'altro dall'affittuario, e di un terzo designato dal presidente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente come amichevoli compositori.

Art. 12

Tra i contratti locativi, soggetti all'approvazione del Ministero, non si intendono compresi quelli che hanno per oggetto una forma di lavoro da prestarsi per la coltivazione del fondo.

Art. 13.

Il ministro per l'agricoltura provvederà all'approvazione, sentito il parere del Comitato permanente per l'Agro romano.

Art. 14.

I contratti non presentati all'approvazione del Ministero per l'agricoltura, o da questo non approvati, sono nulli. Tale nullità può essere dichiarata in qualsiasi tempo dal Ministero stesso.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti locativi dei terreni compresi nelle Paludi Pontine e nella bonifica di Piscinara, sino a quando non sarà eseguito o completato il bonificamento idraulico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, ***Il guardasigilli:*** FERA.

Il numero 1698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 19 aprile 1907, n. 202, e 19

gennaio 1911, n. 69, che stabiliscono le indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza;

Ritenuta l'opportunità che agli ufficiali, graduati e militi dell'arma dei RR. carabinieri comandati in Sicilia per la repressione del malandrinaggio sia corrisposta una speciale indennità di squadriglia, in considerazione del servizio particolarmente disagiato e delle gravi spese cui debbono sottostare fuori delle loro ordinarie residenze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quelli del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali, graduati e militi dell'arma dei Reali carabinieri, comandati in Sicilia per la repressione del malandrinaggio, sarà corrisposta per tutta la durata del servizio, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, una indennità giornaliera speciale nella misura qui sotto indicata, senza pregiudizio dell'indennità chilometrica sulle vie ordinarie spettante, a termini delle vigenti disposizioni, agli ufficiali ed ai marescialli:

A) Ufficiali:
Maggiore L. 20.
Capitano L. 18.
Ufficiali subalterni L. 16.

B) Uomini di truppa:
Maresciallo L. 6.
Brigadiere e vice brigadiere L. 5.
Appuntato e carabiniere L. 4.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1702 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 17, par. 2, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° novembre 1920, è assegnata una indennità di alloggio di L. 600 mensili ai ministri ed ai sottosegretari di Stato, che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il quale compiono le loro rispettive funzioni, e sempre quando i Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi all'alloggio.

La spesa occorrente sarà imputata ai capitoli degli stati di previsione dei vari Ministeri, a carico dei quali vengono pagati gli stipendi dovuti ai ministri ed ai sottosegretari di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 7 novembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 55.000 occorrenti ai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria e commercio.

SIRE!

Le disponibilità di bilancio per spese casuali del Ministero per l'agricoltura e per medaglie di presenza, diarie a membri e segretari di Commissioni, ispezioni e missioni all'interno e all'estero a carico del Ministero per l'industria ed il commercio, non consentono di fronteggiare nuove improrogabili necessità, in considerazione delle quali, il Consiglio dei ministri ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di lire 55.000, da ripartirsi fra i bilanci degli anzidetti Ministeri nella misura dall'unito decreto fissata.

Il decreto stesso, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento deliberato.

Il numero 1705 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni

già autorizzata in L. 9,389,110, rimane disponibile la somma di L. 610,890;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 24ª prelevazione nella somma di lire cinquantacinquemila (L. 55,000) da portarsi in aumento ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero di agricoltura.

Cap. n. 18. Spese casuali	5,000 —
Ministero dell'industria e commercio.	
Cap. n. 9. Medaglie di presenza, rimborso spese di viaggio, ecc.	15,000 —
Cap. n. 10. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.	35,000 —
	55,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 giugno 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Correggio (Reggio Emilia).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Correggio, in seguito alle dimissioni di 21 dei suoi componenti (tra cui il sindaco e gli assessori) sopra 30 assegnati per legge, si è trovato, nel marzo scorso, nella impossibilità di funzionare.

In tali condizioni, il prefetto, riuscite vane le pratiche esperite per comporre la crisi, dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Occorrendo però, ora, dare allo straordinario amministratore, nell'interesse della civica azienda, i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale per porlo in grado di contrarre dei mutui per l'esecuzione di importanti lavori pubblici, si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. cav. uff. Domenico Gabbi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona).

SIRE!

Da circa un anno la maggioranza dei consiglieri comunali di Scandolara Ripa d'Oglio è dimissionaria e le pratiche fatte a suo tempo dal commissario prefettizio per la risoluzione della crisi sono riuscite vane.

Per il regolare andamento dell'amministrazione e specialmente per la contrattazione di alcuni mutui con la Cassa depositi e prestiti per esecuzione di opere pubbliche essendo necessario dare all'amministrazione straordinaria più ampi poteri, si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio. Anche su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 13 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scandolara Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Alberto Cavallotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Malvagna (Messina).

SIRE!

Una inchiesta eseguita sugli atti dell'Amministrazione comunale di Malvagna ha accertato gravi irregolarità in tutti i rami di servizio, tanto che su taluni fatti pende un provvedimento penale contro gli amministratori.

L'ufficio municipale era in pieno disordine, il servizio di distribuzione dei sussidi alle famiglie era stato tenuto irregolarmente ed aveva date luogo a gravi abusi.

Il servizio di approvvigionamento era gestito dal pro-sindaco, che lo esercitava senza alcun controllo, vendendo i generi di prima necessità a prezzi superiori alla media normale, e ad intero suo profitto.

Contestate le risultanze dell'inchiesta al Consiglio, questo, dopo avere in primo tempo deliberato le deduzioni, negando genericamente le accuse o addossandone la responsabilità al segretario, revocava successivamente la deliberazione col pretesto che la relazione d'inchiesta o gli allegati non erano stati comunicati integralmente.

Frattanto il grave malcontento che serpeggiava tra la popolazione dava luogo a pubbliche manifestazioni, a seguito delle quali dieci, sui quindici consiglieri assegnati al Comune, rassegnarono le dimissioni.

In tale stato di cose, dopo che il prefetto ha provvisoriamente provveduto alla continuazione dei pubblici servizi mediante un suo commissario, anche per ragioni di ordine pubblico si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale. Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Malvagna, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2

Il signor Norcio Carmelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge del 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge del 30 aprile 1916, n. 528;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, gli Istituti di emissione sono autorizzati ad elevare l'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero nella misura seguente:

al 2 1/2 per cento per i depositi dei privati;

fino al 3 per cento per i depositi degli Istituti ed Enti morali;

fino al 3 1/2 per cento per i depositi degli Istituti di credito e delle Casse di risparmio ordinarie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° novembre 1920.

Il ministro
MEDA.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI E PER IL TESORO

Visti i decreti Luogotenenziali 23 aprile e 6 ottobre 1918, nn. 560 1587;

Visti i risultati dell'istruttoria in base ai quali è stata riconosciuta la necessità di applicare a favore della Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma, esercente le tramvie dei Castelli romani, in dipendenza degli oneri alla stessa derivanti dai decreti Luogotenenziali sopracitati per gli anni 1918 e 1919, alcune forme di compensi, fra le quali quella prevista dall'art. 6, lettera *b*), del decreto Luogotenenziale n. 560 del 1918;

Decretano:

Articolo unico.

Alla Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, esercente le tramvie dei Castelli romani, è concessa, pel periodo 1° febbraio 1918-31 dicembre 1919, la esclusione della partecipazione della provincia di Roma al prodotto lordo, nei riguardi dei maggiori pro-

venti derivanti dagli aumenti di tariffe, accordati alla predetta Società, in base alla legge 14 luglio 1912, n. 835, ed ai decreti Luogotenenziali 17 febbraio 1916, n. 192; 3 settembre 1916, n. 1126; 18 febbraio 1917, n. 373; 29 aprile 1917, n. 726 e 20 settembre 1917, n. 1619; nonchè da quelli autorizzati in dipendenza dei decreti Luogotenenziali 23 aprile e 6 ottobre 1918, nn. 560 e 1537.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 settembre 1920.

Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49; il decreto Reale 17 giugno 1920, n. 910 e la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Visti il decreto Reale 18 aprile 1920, n. 459 e il decreto 3 novembre 1920 del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi;

Decreta:

Art. 1.

Qualora il venditore si rifiuti di consegnare il latte, in esecuzione del contratto prorogato in virtù del citato decreto 3 novembre 1920, il prefetto ordina la requisizione immediata del latte e ne dispone la consegna all'acquirente, senza pregiudizio di ogni altra sanzione civile o penale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 dicembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

Poppi cav. Raimondo, colonnello, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 21 novembre 1920.

Barberis cav. Romano, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dall' 8 luglio 1920.

Barberis cav. Romano, colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dall' 8 luglio 1920 con decorrenza per gli assegni dal 16 luglio 1920.

Perrone cav. Arnberto, colonnello. Il decreto 14 agosto 1920 è rettificato nel senso che la data di cessazione degli assegni del grado superiore stesso è stabilita al 30 luglio 1919, anzichè al 17 luglio 1919.

Arullani Andrea, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 16 settembre 1917 e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Selvacci cav. Giuseppe, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 22 agosto 1919 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Morrone Giovanni, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 25 febbraio 1917 e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Ferraiolo cav. Umberto, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e richiamato in servizio dal 25 agosto 1920, con decorrenza assegni dal 1° settembre 1920.

D'Alessandro cav. Umberto, maggiore, collocato in aspettattiva per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 17 giugno 1920.

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Lamia cav. Angelo, dal 9 giugno 1920.
Azzi cav. Italo, dal 10 id.
Albino cav. Nicola, dal 3 maggio 1920.
Gaggiotti cav. Gino, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 16 luglio 1920.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Lamia cav. Angelo — Campari cav. Maria — Calabresi cav. Aldo.
Tosi cav. Argeo — Orlandi cav. Mario — D'Alessandro cav. Umberto — Priolo cav. Francesco — Azzi cav. Italo — Gaudio cavalier Vincenzo — Accolti-Gil cav. Francesco — Albino cavalier Nicola.

Con R. decreto del 18 novembre 1920:

Pettine cav. Leonida, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 17 maggio 1920.

Lamagna cav. Guido, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° dicembre 1920.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalla data per ciascuno indicata:

Napolitano cav. Gennaro, dal 17 maggio 1920.
Malaguti cav. Ugo, dal 29 giugno 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Di Ruzza cav. Alberto, dal 14 giugno 1920.
Brogi cav. Giuseppe, dal 2 luglio 1920.

Pederzini Amedeo, capitano, promosso maggiore a scelta, con anzianità e decorrenza assegni dal 27 ottobre 1918 e con anzianità relativa sospesa.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Lumini Apollo, dall'8 settembre 1920.
Costanza di Costigliono Mario, dal 24 id.
Proietti Elio, dall'8 id.
Casavecchia Manrico, dal 14 id.
Agosta Attilio, dal 16 agosto 1920.

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

D'Ippolito Giovanni, dal 26 aprile 1920.

Mantero Umberto, dal 18 maggio 1920.
Biancotti Carlo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 agosto 1920.
I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:
Darbi Cesare, dal 23 agosto 1920.
Gioia Vittorio, dal 2 settembre 1920.
Pugliese Michele, dal 25 id.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Centineo Salvatore, capitano, la decorrenza degli assegni nel grado di tenente, è stabilita dal 1° agosto 1916.
Montessori Pier Leone, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dall'8 maggio 1920.
Floris Giovanni, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° dicembre 1920.

Con R. decreto del 18 novembre 1920:

Mandrilli Aldo Enrico, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° dicembre 1920.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

Ruggeri Salvatore, capitano, l'aspettativa di cui al R. decreto 29 febbraio 1920, dal 17 dicembre 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Levi Giulio, capitano, l'aspettativa di cui al R. decreto 27 maggio 1920, dal 26 aprile 1920, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Failla Cesare, capitano, le aspettative di cui al decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919 e al R. decreto 25 aprile 1920, dal 13 maggio 1919, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Crema Enrico, capitano, l'aspettativa di cui al R. decreto 17 agosto 1919, dal 23 luglio 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Guidotti Giovanni, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 28 maggio 1920.
Milaneschi Girolamo, capitano. L'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919 dal 19 gennaio 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Parodi Ubaldo, capitano. L'aspettativa di cui al R. decreto 21 dicembre 1919, dal 29 ottobre 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Bertapelle Pietro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio. Richiamato in servizio dal 16 agosto 1920.
Serra Giacomo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 7 febbraio 1920.
I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalla data per ciascuno indicata:
Martelli Pietro, dal 10 luglio 1920 — Guarriello Adolfo, dal 6 ottobre 1920.
Pelosi Daniele, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 14 settembre 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Pelosi Daniele, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 14 settembre 1920.
Borsci Oronzo, capitano, l'anzianità nel grado attuale viene stabilita, per effetto della sospensione dall'impiego di cui al Regio decreto 19 febbraio 1920, al 19 ottobre 1915.
La Bella Rosario, capitano, la decorrenza degli assegni nel grado attuale viene stabilita al 1° giugno 1917.
Petitto Remo, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 19 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri.
Slataper Guido, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente ed iscritto col proprio grado e con anzianità 27 luglio 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.
I seguenti capitani sono dispensati dal servizio attivo permanente ed iscritti col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento:
Bertotti Mario — Battanta Ottavio.
I seguenti tenenti sono promossi capitani, con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Richetto Attilio.

Con anzianità e decorrenza assegni
dal 31 ottobre 1917:

De Marchis Giovanni.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

D'Iorio Francesco.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Nannini Carlo.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Principato Diego.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Nuzzo Salvatore, tenente, rimosso dal grado dal 12 ottobre 1920.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicate:
De Conciliis Giuseppe, dall'8 settembre 1920.
De Bellis Mario, dal 27 settembre 1920.
Caradonna Giuseppe tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 8 giugno 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Zappalà Salvatore, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 11 luglio 1920, nella parte che si riferisce alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente in seguito a domanda del suindicato ufficiale.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

Ginex Ignazio, tenente, in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio dal 1° ottobre
Dalmasso Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 21 aprile 1920.
Chimenti Achille, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 28 febbraio 1917 nel ruolo degli ufficiali di complemento.
I seguenti tenenti sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con anzianità per ognuno indicata, nel ruolo degli ufficiali di complemento:
Orlando Armando, 7 maggio 1916.
Lalli Piero, 7 maggio 1916.
Conte Luigi, dal 7 maggio 1916.
Vecchi Delio, 27 luglio 1916.
Marino Pietro, 27 luglio 1916.
Lombardi Vittorio, 6 ottobre 1915.
Barbati Alfredo, 9 marzo 1918.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 47, dal 15 al 21 novembre 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Messina (*a*)	Messina	—	1	—	2
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Perugia (*a*)	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
»	Salerno	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	2	—	2
»	Torino	—	1	—	1
Trapani (*a*)	Trapani	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		2	18	2	19
Carbonchio sintomatico.					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	2	—	2
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		—	7	—	7
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	2	—	2	—
»	Alessandria	1	2	1	3
»	Asti	1	5	2	6
»	Casale Monferrato	5	1	9	4
»	Novi Ligure	1	—	1	—
»	Tortona	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	1
»	Bari	1	—	1	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Segue: Afta epizootica.					
Belluno	Feltre	1	—	2	—
»	Pieve di Cadore	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	9	3	9	11
»	Treviglio	10	1	17	2
Bologna	Bologna	6	—	9	—
»	Vergato	1	—	3	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	17	2	10	8
»	Chiari	2	—	2	—
»	Salò	2	—	2	—
»	Verolanuova	2	2	2	3
Como	Como	6	—	8	—
»	Lecco	5	2	5	4
»	Varese	2	—	2	—
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	4
»	Crema	—	2	—	2
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	—	3	—	6
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	—	2	—	4
»	Saluzzo	1	2	2	2
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	6	—
Firenze (*a*)	Firenze	2	—	31	—
»	Pistoia	2	—	6	—
»	San Miniato	3	—	5	—
Forlì	Cesena	2	—	2	—
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Albenga	1	—	1	—
»	Genova	1	1	1	1
Lucca	Lucca	1	3	1	3
Mantova	Mantova	10	3	13	4
Milano (*a*)	Lodi	—	3	—	3
»	Milano	—	3	—	3
Modena	Mirandola	2	1	2	1
»	Modena	1	—	1	—
»	Pavullo nel Frig.	1	—	1	—
Novara	Biella	1	1	2	1
»	Domodossola	2	—	3	—
»	Novara	5	1	7	1
»	Vercelli	2	—	2	—
Padova	Padova	1	1	1	1

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Parma	Parma	—	1	—	1
Pavia	Mortara	4	1	4	1
»	Pavia	7	4	8	8
»	Voghera	6	5	6	11
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	2	6	5
Piacenza (*a*)	Fiorenzuola d'Arda	6	—	28	—
»	Piacenza	15	—	36	—
Pisa	Pisa	2	1	5	4
»	Volterra	3	—	5	—
Porto Maurizio (*a*)	Porto Maurizio	6	1	13	2
Potenza	Matera	2	—	2	—
Ravenna	Lugo	1	—	3	—
»	Ravenna	2	—	4	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	1	—	1	—
Rovigo	Adria	1	1	3	1
»	Rovigo	2	3	4	3
Sondrio	Sondrio	2	4	2	5
Teramo	Teramo	—	1	—	2
Torino	Ivrea	3	—	4	—
»	Pinerolo	1	2	1	2
»	Susa	4	1	7	1
»	Torino	6	1	8	5
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia (*a*)	Venezia	4	2	4	2
Verona	Verona	4	2	4	2
Vicenza	Vicenza	1	1	2	2
		205	88	359	145

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	6	1	11	9
Aquila degli Abr.	Sulmona	1	—	2	13
Arezzo (*a*)	Arezzo	7	2	40	41
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	9	2
»	Fermo	2	1	3	6
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	2	1
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Clusone	—	1	—	1
Bologna	Bologna	5	1	18	2
»	Imola	4	1	25	4
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Sora	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	2	—	2	—
»	Cosenza	1	—	1	—
Ferrara	Cento	1	—	3	—

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	—	1	—	8
Firenze (*a*)	Firenze	3	—	4	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	2	—
Macerata	Camerino	2	—	7	—
»	Macerata	8	2	40	6
Mantova	Mantova	—	3	—	4
Modena	Modena	1	1	1	2
Napoli	Pozzuoli	1	—	1	1
Parma	Borgo San Donnino	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia (*a*)	Perugia	1	—	1	2
»	Rieti	1	—	1	2
»	Terni	1	—	6	—
Pesaro e Urbino	Urbino	3	1	3	5
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	1	2	11
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena (*a*)	Montepulciano	3	—	8	—
»	Siena	—	3	—	6
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Venezia (*a*)	Venezia	1	1	1	1
Verona	Verona	1	—	2	3
		73	26	208	130

Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	2	—	3	—
»	Barletta	1	—	1	—
Genova	Chiavari	1	—	2	—
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
»	Napoli	2	—	4	2
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
»	Palermo	1	—	5	4
Porto Maurizio (*a*)	Porto Maurizio	—	1	—	1
»	San Remo	1	—	4	—
Salerno	Salerno	1	—	2	—
		12	1	24	7

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Girgenti	Bivona	1	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Morva.					
Firenze (*a*) (*b*)	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	1	—	2	—
		1	1	2	1
Rabbia					
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	2	—	3	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Pistoia	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti (*b*)	Girgenti	1	—	2	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	2	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
		6	5	9	5
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	2	—	10	—
»	Avezzano	2	—	5	—
»	Sulmona	2	—	2	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
		7	—	18	—
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	10	—	21	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	3	—	3	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		17	—	28	—
Vaiuolo ovino.					
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Barbone dei bufali.					
Potenza	Matera	1	—	1	—
Tubercolosi bovina.					
Massa e Carrara	Pontremoli	—	1	—	2
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	9	—
»	Fermo	—	1	—	5
Benevento	Benevento	1	—	5	2
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	1	—	20
Pisa	Pisa	3	1	6	5
Teramo	Teramo	—	1	—	4
		7	4	22	36

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	14	20	21
Carbonchio sintomatico	4	7	7
Afta epizootica	36	293	504
Malattie infettive dei suini	33	99	338
Morva	2	2	3
Farcino criptococcico	7	13	31
Rabbia	8	11	14
Rogna	2	7	18
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	2
Vaiuolo ovino	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	2
Morbo coitale maligno	6	17	28
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Colera dei polli	6	11	58
Barbone dei bufali	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 1° al 7 novembre 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia (*a*) . .	Bencovaz	1	—	2	—
»	Knin	1	—	5	—
Venezia Giulia. .	Lussino	1	—	3	—
»	Monfalcone	2	—	5	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Rovigno	1	—	1	—
Venezia Trident..	Ampezzo	1	—	3	—
»	Bolzano	4	1	4	5
»	Borgo	1	1	6	1
»	Bressanone	4	2	9	11
»	Brunico	2	—	3	—
»	Cles	6	1	45	1
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo . . .	1	—	4	2
»	Primiero.	—	1	—	2
»	Rovereto	1	1	2	1
»	Tione	3	—	18	—
»	Trento	2	6	4	11
		33	13	116	34
Rogna					
Dalmazia (*a*) . . .	Bencovaz	2	—	3	—
»	Knin.	3	—	7	—
»	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia . .	Monfalcone	2	—	2	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Postumia	3	—	4	—
Venezia Tridentina	Bolzano	4	—	4	—
»	Borgo	11	—	46	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	2	1	2	1
»	Tione	3	—	6	—
		35	1	175	1
Colera dei polli.					
Venezia Giulia . .	Gradisca.	3	—	4	—
Venezia Tripentina	Ampezzo	1	—	2	—
		4	—	6	—
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia (*a*) . . .	Bencovaz	1	—	4	—
»	Zara.	3	—	81	—
Venezia Giulia. .	Parenzo	1	1	1	1
»	Pola.	—	1	—	1
»	Volosca	—	1	—	1
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	4	1
»	Bolzano (città). . .	—	1	—	1
»	Bolzano	2	1	8	2
»	Borgo	1	—	2	—
»	Brunico	—	3	—	4
»	Merano	6	—	20	2
»	Rovereto	5	—	31	—
»	Tione	6	—	25	—
		26	8	176	13
Morva.					
Venezia Giulia . .	Volosca	—	1	—	1
Farcino criptococcico.					
Venezia Tridentina	Rovereto	1	—	1	—
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia (*a*). . .	Bencovaz	2	—	15	—
»	Knin	2	—	6	—
»	Sebenico.	2	—	119	—
»	Zara	3	—	81	—
		9	—	221	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	18	46	150
Rogna.	11	36	176
Malattie infettive dei suini	13	34	189
Vaiuolo ovino	4	9	221
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	2	4	6

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

DISPOSIZIONI VARIE

Disposizioni dell'Ufficio veterinario federale concernenti il servizio veterinario di confine (del 27 ottobre 1920)

Aumento delle tasse per le visite veterinarie al confine.

Il Consiglio federale svizzero in modificazione degli articoli 19 e 21 capoverso, dell'ordinanza del 30 dicembre 1913, concernente il servizio veterinario di confine, nella sua seduta del 26 ottobre 1920, ha

Decretato:

I. Per le visite di confine previste nell'art. 19 della predetta ordinanza dovranno essere riscosse le seguenti tasse:

1° Per gli animali ammessi all'*importazione* od al *transito*, compreso il bestiame d'alpeggiatura e di sverno:

a) per ogni animale della specie cavallina (cavalli, muli, asini), Fr. 10;

b) per ogni capo bestiame bovino di 60 kg. e più, Fr. 5;

c) per ogni capo bestiame bovino del peso inferiore a 60 kg., Fr. 3;

d) per ogni suino, Fr. 3;

e) per ogni pecora, Fr. 2;

f) per ogni capra, Fr. 2.

2° Per la carne e preparazione di carne:

a) in spedizioni di peso inferiore a 50 kg, Fr. 2;

b) in spedizioni del peso di 50 a 100 kg., Fr. 3;

c) in spedizioni del peso superiore a 100 kg. per ogni 100 kg., Fr. 5.

3° Per le conserve di carne in scatole, vetri ed altri simili recipienti per le budelle salate od essiccate:

a) in spedizioni del peso da 1 a 1000 kg. per ogni 25 kg., Fr. 1;

b) in spedizioni del peso da 1001 kg. e più, per ogni 100 kg., Fr. 3.

II. In conformità dell'art. 44 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle misure da prendere per combattere le epizoozie del 30 agosto 1920 la tassa per la carta di passo prevista dall'articolo 21, secondo capoverso, dell'ordinanza del 30 dicembre 1913, sarà fissata come segue:

a) per animali della specie cavallina o bovina, per ogni animale, Fr 3;

b) per animali della specie ovina, caprina, suina, per ogni animale, Fr. 1.

III. La tassa per la carta di passo per carni e preparati di carne ammonta per ogni spedizione a Fr. 1.

IV. La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1920.

La nostra disposizione n. 149 deve essere modificata in questo senso:

A contare dal 1° novembre si dovranno riscuotere e conteggiare queste nuove tasse.

I moduli per i rapporti mensili e le carte di passo dovranno essere analogamente corrette dai veterinari di confine.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si rende noto che il Ministero del tesoro ha disposto che, col giorno 6 corrente, abbia principio in tutte le Provincie del Regno il pagamento delle cedole della rendita consolidata 3,50 0/0 al portatore e mista e della rendita consolidata 5 0/0 al portatore di scadenza 1° gennaio 1921, per i portatori che intendono investirne l'importo in buoni del tesoro ordinari o poliennali.

L'ammontare delle cedole presentate per l'incasso dovrà essere impiegato per intero con obbligo agli esibitori di versare la differenza necessaria a completare il valore dei buoni acquistati.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

I giorni 28 e 29 novembre u. s, in Saturnia e in Poggio Capanne, provincia di Grosseto, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, le ricevitorie fonotelegrafiche collegate all'ufficio telegrafico di Manciano.

Il giorno 2 dicembre 1920, in Porto Valtravaglia, provincia di Como. è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Cesali Beatrice, telefonista a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 luglio 1920 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 17 luglio 1920.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Castilenti e Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, è stato, con decreto del 6 dicembre 1920, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 7 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	166 97	Berlino	37·29
Londra	97 665	Vienna	—
Svizzera	—	Praga	—
Spagna	362 —	New York	28 44

Oro 387 23

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	—	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	—	—